

# INFORTUNISTICA SUL LAVORO: BOTTA E RISPOSTA TRA ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE

di Daniele Piva  
16 dicembre 2011

Facendo seguito ad un intenso scambio di richieste, informazioni e chiarimenti trasmessi nell'ambito del progetto EU Pilot, il 30 settembre 2011 Ã stata ufficialmente aperta dalla Commissione Europea una procedura d'infrazione (n. 2010/4227) nei confronti dell'Italia per ânon corretto recepimento della direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoroâ.

In particolare, con la lettera di messa in mora C(2011)6692 del 29 settembre scorso la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autoritÃ italiane sulla presunta non conformitÃ dei recenti interventi legislativi in materia di sicurezza sul lavoro e soprattutto del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il nuovo Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (TUSL). I primi tre punti contenuti nella lettera riguardano l'asserita âderesponsabilizzazioneâ del datore di lavoro in caso di delega di funzioni. Secondo la Commissione l'art. 5 della direttiva prevede, infatti, che l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori potrebbe essere derogato, o quantomeno attenuato, unicamente nel caso in cui vi siano circostanze estranee, eccezionali e imprevedibili nelle quali non rientrerebbe, evidentemente, la delega: risulterebbe pertanto in contrasto con la normativa comunitaria sia l'art. 16, comma 3, TUSL, secondo cui in capo al delegante residua un mero obbligo di vigilanza dal contenuto incerto ed oltretutto sprovvisto di una sanzione specifica che, peraltro, si intende assolto con la mera adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui al successivo art. 30, comma 4, TUSL; sia l'art. 16, comma 3-bis, TUSL, che, nel limitare l'obbligo di vigilanza al sub-delegante andrebbe anch'esso âa detrimento della responsabilitÃ del datore di lavoro, quale prevista nella direttivaâ. Il quarto punto della lettera della Commissione si riferisce invece alla violazione dell'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza: l'art. 29, comma 5, TUSL dispone infatti che, fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che istituirÃ le nuove procedure standardizzate, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori che occupino fino a 10 lavoratori sono tenuti ad una mera autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, in quanto tale inidonea a garantire il diritto di informazione dei lavoratori. Altro punto di contrasto con gli obblighi comunitari viene individuato nei termini previsti dagli articoli 28, comma 3-bis e 29, comma 3, TUSL per la redazione del documento di valutazione dei rischi, lÃ dove, a giudizio della Commissione, essa dovrebbe âavvenire assolutamente prima dell'avvio dell'attivitÃâ. Ulteriori violazioni riguardano, infine, la posticipazione disposta dall'art. 8, comma 12 della legge n. 30 del 30 luglio 2010, dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis, TUSL; la proroga dell'applicazione del TUSL alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato della protezione civile stabilita con il decreto legge 225 del 29 dicembre 2010, nonchÃ quella relativa al termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere disposta con decreto del Presidente del Consiglio n. 74 del 25 marzo 2011.

Ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Commissione ha quindi concesso alle autoritÃ italiane competenti un termine di due mesi per inviare osservazioni in merito alla lettera di messa in mora, con riserva di emettere parere motivato in ordine alle modifiche da apportare alla legislazione nazionale ed eventualmente deferire il caso alla Corte di Giustizia delle ComunitÃ europee.

Una prima risposta alla costituzione in mora sembrerebbe essersi giÃ fatta sentire dal Governo uscente, a giudizio del quale il provvedimento della Commissione peccherebbe di una visione eccessivamente âburocraticaâ delle politiche di sicurezza, nonchÃ di un difetto di interpretazione della disciplina nazionale complessivamente intesa, tutt'altro che carente in tema di responsabilitÃ penale del datore di lavoro in materia di sicurezza. E in effetti, a parere di chi scrive, nella legislazione italiana in materia di infortuni sul lavoro il coinvolgimento dei âverticiâ, anche nel caso di delega di funzioni, si Ã andato progressivamente estendendo e non limitando, per effetto, oltre che dell'aumento generalizzato delle sanzioni penali e/o amministrative, dell'introduzione della responsabilitÃ degli enti ex art. 25-septies, d.lgs. 231/2001 che si aggiunge a quella del datore di lavoro-persona fisica: ed anzi, proprio il rinvio dell'art. 16, comma 3, TU al successivo art. 30,

comma 4, dimostra come, nell'ottica del legislatore, sia ormai inscindibile il nesso tra i due centri di imputazione della responsabilità, quello individuale e quello collettivo: basti pensare al recente caso Thyssenkrupp di Torino in cui, con sentenza del 14 novembre scorso, la Corte d'Assise ha condannato tanto l'amministratore delegato e i dirigenti quanto la società. Ma soprattutto il giudizio della Commissione non sembra tener conto degli sviluppi più diffusi del nostro «diritto vivente», notoriamente caratterizzato, specie nei casi di lavori svolti in cantiere, da una costante «verticalizzazione» delle responsabilità penali per la sicurezza attuata mediante la moltiplicazione giurisprudenziale delle posizioni di garanzia; l'estensione della disciplina, di per sé già indeterminata, della cooperazione nel delitto colposo (art. 113 c.p.); nonché l'applicazione di meccanismi tendenzialmente presuntivi in tema di accertamento del nesso causale e della colpa del datore di lavoro. Ne deriva che, nella prassi giudiziaria, il vertice viene già chiamato a rispondere, da solo o in concorso con altri, di aver cagionato o, comunque, non aver impedito, ogni singolo infortunio che si verifichi nell'esercizio dell'impresa come se il rischio «penale» potesse attecchirsi a mero risvolto di quello «imprenditoriale». Ma certo è che, stante la pendenza della procedura d'infrazione europea, solo lo sviluppo successivo degli eventi, con eventuali ulteriori scambi di corrispondenza tra istituzioni nazionali e comunitarie, potranno davvero rivelare il destino delle disposizioni introdotte in materia dal legislatore italiano in un momento in cui, d'altro canto, gli infortuni sul lavoro a tutto tendono fuorché a diminuire, come dimostrano anche i più recenti fatti di cronaca.